



## Deliberazione n. 60 del 19 dicembre 2018 del CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione.

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di dicembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria.

Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale dott.ssa Silvia Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Battistella Luca	X		Formenti Gianpaolo	X		Rogliani Francesca
	X	Brugnaro Luigi	X		Gavagnin Enrico	X		Rosteghin Emanuele
X		Canton Maika	X		Giacomin Giancarlo	X		Sambo Monica
X		Casarin Barbara		X	Giusto Giovanni	X		Scano Davide
	X	Casson Felice		X	La Rocca Elena	X		Scarpa Alessandro
X		Centenaro Saverio	X		Lavini Lorenza		X	Scarpa Renzo
X		Cotena Ciro	X		Lazzaro Bruno	X		Senno Matteo
	X	Crovato Maurizio	X		Locatelli Marta		X	Serena Ottavio
X		Damiano Ermelinda	X		Onisto Deborah	X		Tosi Silvana
X		D'Anna Paolino	X		Pea Giorgia	X		Visentin Chiara
X		De Rossi Alessio	X		Pelizzato Giovanni	X		Visman Sara
	X	Faccini Francesca	X		Pellegrini Paolo	Pres.	Ass.	
X		Fiano Rocco	X		Pellicani Nicola	<b>29</b>	<b>8</b>	

N. 60 = **Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni oggetto di dismissione.**

“omissis”

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Società Partecipate;

### Premesso che:

- il Comune di Venezia ha redatto apposito Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, in ottemperanza alle prescrizioni di legge dettate dai commi 611 e ss. dell'art. 1 L. 190/2014 (L. Stabilità 2015);
- il Piano è stato approvato con provvedimento del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco prot. n. 139984 del 31/3/2015;
- il predetto Piano è stato successivamente oggetto di integrazione e parziali modifiche in seguito all'insediamento della nuova Amministrazione Comunale, mediante approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 18/12/2015 di un documento di *"Revisione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia"*;
- il Sindaco ha approvato con provvedimento prot. n. 154918 del 31/3/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014 (L. Stabilità 2015), la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia, oggetto di successivo aggiornamento con provvedimento del Sindaco prot. n. 595972 del 27/12/2016;
- tutti i sopra richiamati provvedimenti sono stati trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui al comma 612 dell'art. 1 sopra citato e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Venezia;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/9/2017 è stata approvata la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie detenute alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, in breve "T.U.S.P.";
- detta ultima deliberazione ed i suoi allegati sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 comma 3 del T.U.S.P., alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VIII, oltre ad essere caricati nel Portale del MEF ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni con L. 114/2014;

## Ricordato che:

- il T.U.S.P. ha operato un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la *governance*, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli, ed introducendo anche disposizioni innovative sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni socie, sia in capo alle società;
- fra le disposizioni introdotte, l'art. 20 del T.U.S.P. prevede l'obbligo di approvare una razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni societarie, effettuando un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, e predisponendo, ove ricorrano alcuni presupposti stabiliti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il T.U.S.P. ha introdotto inoltre previsioni più stringenti per il legittimo mantenimento di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo in particolare che non possano essere detenute, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che possono essere detenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
  - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
  - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";
  - altre fattispecie tassativamente indicate;

**Posto che:**

- per effetto dell'art. 20 e dell'art. 26 comma 11 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018 il Comune di Venezia deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere dismesse o comunque oggetto di razionalizzazione;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
  2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
  3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
    - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
    - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (importo fissato dalla disciplina transitoria di cui all'art. 26 comma 12-quinquies del T.U.S.P.);
    - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
    - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Tenuto conto del fatto che:**

- le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione delle stesse;
- l'art. 26, comma 12-sexies del T.U.S.P. (introdotto dal D.Lgs. 100/2017), prevede che, in deroga all'art. 4, le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni nelle società già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente e che, con riguardo a tali società, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 comma 2 lett. a) ed e);

## Rilevato che:

- l'art. 20 del T.U.S.P. prevede che la razionalizzazione periodica interessi tutte le partecipazioni detenute, dirette o indirette, dalle amministrazioni pubbliche;
- in forza delle definizioni di cui all'art. 2 del T.U.S.P.:
  - per «*partecipazione diretta*» si intende *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*;
  - per «*partecipazione indiretta*» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- ne consegue che costituiscono oggetto della rilevazione **tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta** dal Comune di Venezia e **le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta tramite** società od organismo **controllati** secondo la definizione dell'art. 2359 del Codice Civile;
- sono invece **escluse le partecipazioni detenute tramite società quotate** come definite dal suddetto art. 2 del T.U.S.P., in quanto alle società quotate e relative partecipate non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente prevista;
- in particolare l'art. 26 comma 3 del T.U.S.P. prevede che le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)), detenute al 31 dicembre 2015”;
- Veritas S.p.A. risponde a tale definizione, avendo emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (nello specifico la società a novembre 2014 ha collocato un prestito obbligazionario sul mercato regolamentato irlandese (*Irish Stock Exchange – Ise*), segmento Main Securities Market, e sottoscritto da investitori qualificati);
- l'art. 1 comma 5 del T.U.S.P. prevede, inoltre, che: *“Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”*;
- pertanto non si è proceduto ad effettuare la ricognizione delle partecipate del Gruppo Veritas S.p.A., non essendo espressamente prevista dal T.U.S.P. l'applicazione degli articoli sulla revisione straordinaria ed ordinaria delle partecipazioni anche alle società quotate e alle proprie partecipate;
- tali linee applicative trovano piena conferma nelle *“Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche”* nell'applicativo “Partecipazioni”, elaborate ed ufficialmente diramate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro in data 27 giugno 2017, successivamente all'entrata in vigore del c.d. Decreto correttivo D.Lgs. 100/2017;
- infatti in tali Istruzioni, nel delimitare il perimetro oggettivo della rilevazione, viene espressamente indicato che *“In particolare, con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi del T.U. sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23/09/2016, attraverso una “tramite” di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società*

*"quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati)";*

- anche la Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VIII) con Suo orientamento del 22/06/2018 ha ricordato che alle società quotate (come definite nell'articolo 2 del T.U.S.P. e alle loro partecipate si applicano solo alcune disposizioni, ove espressamente previsto, ciò nell'ottica di *"evitare distorsioni del mercato di negoziazione dei titoli già quotati e penalizzazioni per le società a partecipazione pubblica che si confrontano nei mercati regolamentati con società concorrenti"*, ricordando inoltre che dette società *"sono già sottoposte ad una disciplina di settore che, attraverso stringenti regole di trasparenza e regole speciali di governance, favorisce l'attuazione delle finalità previste dal TUSP"*;

#### **Posto che:**

- l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., un'approfondita ricognizione delle partecipazioni societarie, individuando quelle da mantenere e quelle oggetto di dismissione;
- in esito alla suddetta Ricognizione e sulla base della stessa, è stato predisposto apposito documento di **"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Venezia al 31/12/2017 - art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175"**, ALL. A alla presente, così articolato:
  1. Richiamo della normativa in materia;
  2. La situazione specifica del Comune di Venezia;
  3. La situazione del Gruppo al 31 dicembre 2017 alla luce dell'attuazione dei precedenti Piani;
  4. La nuova normativa e il Piano di Razionalizzazione Periodica;
  5. Partecipazioni oggetto della rilevazione e rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Venezia al 31 dicembre 2017;
  6. Razionalizzazione Periodica: partecipazioni oggetto di mantenimento o di interventi di razionalizzazione;
  7. Situazione attesa in esito all'attuazione delle operazioni previste dalla Razionalizzazione Periodica;
- al documento di **"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Venezia al 31/12/2017 - art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175"** sono inoltre allegati i seguenti:
  - All. **A.1.:** documento di ***Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2017*** redatto sulla base del *modello standard* di atto di ricognizione e relativi esiti approvato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con pronuncia del 19 luglio 2017 N. 19/SEZAUT/2017/INPR, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, e che si ritiene opportuno utilizzare anche per la razionalizzazione periodica;
  - All. **A.2.:** ***Relazione tecnica*** contenente i dati richiesti dal Testo Unico aggiornati al 31/12/2017;

- in detti documenti si è provveduto a dare evidenza per ciascuna società partecipata delle ragioni, in esito alla ricognizione, del mantenimento o della dismissione nel rispetto delle previsioni del nuovo Testo Unico;
- costituisce, inoltre, allegato della presente deliberazione il seguente:
  - All. **B: *Relazione sullo stato di attuazione della Revisione Straordinaria*** precedentemente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2017;

#### **Precisato che:**

- con nota prot. DT 55552 del 9/7/2018 il Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII ha formulato all'Amministrazione Comunale alcune osservazioni relativamente a quanto approvato in occasione della Revisione Straordinaria delle partecipazioni, con riferimento alle società Thetis S.p.A., Palazzo Grassi S.p.A. e Venezia Spiagge S.p.A.;
- in recepimento di dette osservazioni da parte del Ministero, nella Razionalizzazione Periodica oggetto di approvazione con il presente provvedimento è prevista la dismissione delle partecipazioni detenute in Venezia Spiagge S.p.A. e in Thetis S.p.A. mentre per Palazzo Grassi S.p.A. si ritiene di confermare il mantenimento alla luce di quanto rappresentato nel documento di "**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie**" allegato sub "A";

#### **Ricordato che:**

- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune di Venezia non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

#### **Ritenuto pertanto:**

- di approvare, ai sensi dell'art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., il documento "**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Venezia al 31/12/2017 - art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175**" allegato sub **A** alla presente deliberazione, ed i relativi allegati:
  - All. **A.1.: *Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2017***, redatto sulla base del *modello standard* deliberato dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2017;
  - All. **A.2.: *Relazione tecnica*** contenente i dati richiesti dal Testo Unico aggiornati al 31/12/2017;
  - All. **B: *Relazione sullo stato di attuazione della Revisione Straordinaria*** precedentemente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2017;
- di autorizzare le operazioni societarie contenute nel predetto documento, dando mandato, finalizzato all'attuazione delle previsioni programmatiche in essi contenute:
  - alla Giunta Comunale di adottare le necessarie ed eventuali deliberazioni volte a dare attuazione a quanto previsto nel documento di Razionalizzazione Periodica con l'esclusione di quelle che ai sensi del nuovo Testo Unico rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;



- al Sindaco di indirizzare il delegato nelle assemblee delle società partecipate all'approvazione delle conseguenti deliberazioni;
- ai Dirigenti competenti per materia di assumere i conseguenti provvedimenti di loro diretta competenza;
- di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli Allegati, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo del Veneto, nonché al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- di procedere inoltre a trasmettere l'esito della ricognizione con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da pubbliche amministrazioni, in particolare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Dipartimento del Tesoro, alle cui informazioni ha accesso anche la Corte dei Conti in virtù del protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- di procedere alla pubblicazione del suddetto provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

**Visto** il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni e dal Direttore della Direzione Finanziaria per quanto di competenza;

**Visto** il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2013;

**Visto** il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, lett. b), n. 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Sentita** la X e VIII Commissione consiliare nella seduta congiunta del 7 dicembre 2018;

Tutto ciò premesso,

### **ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO**

Scrutatori: Gavagnin, Onisto, Fiano

Consiglieri presenti: 29 - votanti: 21

Favorevoli: 21 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Damiano, D'Anna, De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomini, Lavini, Locatelli, Onisto, Pea, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)

Astenuti: 8 (Fiano, Lazzaro, Pelizzato, Pellicani, Rosteghin, Sambo, Scano, Visman)

### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., il documento "**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute**"



**dal Comune di Venezia al 31/12/2017 - art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175"**  
allegato **sub A** alla presente deliberazione, ed i relativi allegati:

- All. **A.1.: Ricognizione delle partecipazioni societarie al 31/12/2017**, redatto sulla base del *modello standard* deliberato dalla Corte dei Conti Sezione della Autonomie n. 19/2017;
  - All. **A.2.: Relazione tecnica** contenente i dati richiesti dal Testo Unico aggiornati al 31/12/2017;
  - All. **B: Relazione sullo stato di attuazione della Revisione Straordinaria** precedentemente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2017;
2. di autorizzare le operazioni societarie contenute nel predetto documento, dando mandato, finalizzato all'attuazione delle previsioni programmatiche in essi contenute:
    - alla Giunta Comunale di adottare le necessarie ed eventuali deliberazioni volte a dare attuazione a quanto previsto nel documento di Razionalizzazione Periodica con l'esclusione di quelle che ai sensi del Testo Unico rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;
    - al Sindaco di indirizzare il delegato nelle assemblee delle società partecipate all'approvazione delle conseguenti deliberazioni;
    - ai Dirigenti competenti per materia di assumere i conseguenti provvedimenti di loro diretta competenza;
  3. di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degli Allegati, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo del Veneto, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., rappresentando di aver provveduto al recepimento delle osservazioni del Ministero dell'economia e delle Finanze relativamente alle società Venezia Spiagge S.p.A. e Thetis S.p.A. mentre di confermare il mantenimento della partecipazione indiretta detenuta nella Palazzo Grassi S.p.A. per le motivazioni rappresentate nell'allegato **sub A** alla presente;
  4. di procedere inoltre a trasmettere l'esito della ricognizione con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da pubbliche amministrazioni, in particolare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Dipartimento del Tesoro, alle cui informazioni ha accesso anche la Corte dei Conti in virtù del protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
  5. di procedere alla pubblicazione del suddetto provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

-----

Esce dall'aula il Consigliere comunale Gavagnin ed il numero dei Consiglieri si riduce a 28

-----

Successivamente su proposta del Presidente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO**

Consiglieri presenti: 28 - votanti: 24

Favorevoli: 24 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Damiano, D'Anna, De Rossi, Formenti, Giacomini, Lavini, Lazzaro, Locatelli, Onisto, Pea, Pellegrini, Pellicani, Rogliani, Rosteghin, Sambo, Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)

Astenuti: 4 (Fiano, Pelizzato, Scano, Visman)

### **DELIBERA**

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

(Proposta di deliberazione n. 480 del 8 novembre 2018)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale  
f.to SILVIA ASTERIA

Il Presidente  
f.to ERMELINDA DAMIANO